fuori collana

Giustizia e legge del taglione nella tradizione ebraica

Roberto Della Rocca
12 Aprile 2026



È quanto sostiene Roberto Della Rocca in un contributo contenuto nel volume collettaneo *OGNI UOMO A IMMAGINE DI DIO. Riflessioni sul principio di uguaglianza* del quale pubblichiamo un denso estratto della parte in cui viene approfondito il complesso tema della giustizia nella tradizione ebraica.

Universalismo e particolarismo

Viene spesso imputato al popolo ebraico di essere portatore di una cultura nazionale, in contrapposizione ad altre culture universali. La contrapposizione tra universalismo e particolarismo è, per molti versi, una lettura della realtà estranea alla tradizione ebraica, per la quale non esiste una vera e propria dicotomia tra universale e particolare. Nei testi biblici e nei commentari, i personaggi e le loro storie vanno letti, come in un enorme caleidoscopio, come archetipi di scenari universali, di identità, culture, letture del mondo e assetti sociali diversi. Non dimentichiamo che *Avram,* Abramo – autentico precursore dell'universalismo –, estende il suo nome diventando *Avraham*, «padre di numerose genti», solamente dopo avere cercato una sua dimensione individuale e particolare. La dimensione universale, nella tradizione ebraica, non può essere raggiunta se prima non si

individua la propria ipseità. Ma si sa che è molto più facile amare il mondo intero che non il proprio vicino di casa, con il quale si deve convivere giorno dopo giorno.

La giustizia tra uguaglianza e differenza

La dialettica tra uguaglianza e differenza emerge con particolare tensione nel contesto della giustizia. Il noto motto "La legge è uguale per tutti", come riportato in Levitico 24, 22: «Avrete una sola legge», trova nella tradizione ebraica declinazioni particolari. Per garantire una legge unica che produca effetti di equità, questo principio deve confrontarsi con le differenze umane, sociali, di genere e culturali, pena il rischio di diventare ingiusto.

La giustizia intesa come equità tra soggetti sullo stesso piano, ovvero la giustizia "uguale per tutti", rappresenta il criterio orizzontale della giustizia, come affermato: «Non commettere ingiustizia, non guardare se uno è povero e non avere riguardo se uno è grande» (*Levitico* 19, 15.). Secondo il Talmud, «se uno dei contendenti si presenta in abito dimesso e l'altro indossando una veste del prezzo di cento mana, si dice a questo: o vestiti come lui o vestilo come te. È vietato al giudice ascoltare una parte prima dell'arrivo dell'altra» (*Shevu'ot* 31°).

È detto nella Bibbia: «Non essere parziale a favore del povero nella sua causa», ma anche: «Non torcere il diritto del tuo prossimo indigente nella sua lite» (*Esodo* 23, 3; 23, 6.). La giustizia orizzontale, basata sulla parità, non copre però tutti i compiti della giustizia. Esiste anche una dimensione verticale, verso l'alto, con principi che richiamano chi "non segue la maggioranza per compiere il male", e verso il basso, verso chi è in condizioni di sfavore. In *Levitico* 19, 34, il forestiero è posto alla pari in due sensi: come autoctono («sarà per voi come uno che è nato nel paese») e come straniero («perché anche voi foste stranieri in Egitto»). La parità di diritto è sancita in base a una parità di condizioni (parimenti autoctoni, parimenti forestieri). Tuttavia, il forestiero non può essere considerato solo come se fosse nato nel paese, perché al contempo è anche un estraneo tra coloro che ormai sono stabiliti nella propria terra. Tra il residente e il forestiero esiste comunque una differenza di fatto. A condizioni uguali corrispondono diritti uguali; a condizioni diverse, diritti inuguali. Ci sono categorie svantaggiate a cui è riconosciuto un maggiore diritto: il povero, la vedova, l'orfano e il levita, che è senza terra, quasi fosse un esule in seno a Israele (*Deuteronomio* 24, 10-22; 26, 12.). Tuttavia, le leggi talvolta possono essere contrarie alla giustizia, come

affermato in *Isaia* 10, 1-2: «Guai a coloro che emanano leggi inique […] per togliere ciò che è dovuto ai poveri e per depredare dei loro diritti i miseri del mio popolo, perché le vedove siano loro preda e per spogliare gli orfani».

L'estensione della giustizia, non più solo tra pari, si basa, tra l'altro, nella tradizione ebraica, sul ricordo: «Ricorderai che fosti schiavo in Egitto e il Signore tuo Dio ti ha liberato di là, perciò io ti comando di fare queste cose» (*Deuteronomio* 24, 18). Per il ricordo della tua debolezza (del tuo passato di schiavo, straniero, povero) e per l'onore dovuto al padre e alla madre («un arameo errante era mio padre», *Deuteronomio* 26, 5), rispetterai la debolezza dell'errante e del povero. La forza di Dio e la memoria sostengono il riconoscimento della debolezza e del suo diritto. La Creazione e l'Esodo sono il riferimento di questa giustizia in profondità: il ricordo della Creazione, che ristabilisce il criterio di parità più generale, poiché ogni essere umano «è a immagine di Dio»; e il ricordo dell'Esodo, poiché «fosti schiavo e poi liberato» contraendo un debito e un patto.

La cosiddetta legge del taglione

La discussione talmudica riguardante la cosiddetta legge del taglione ci offre un esempio dei criteri estensivi della giustizia. In *Esodo* 21, 24 è scritto: «Darete vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura». La cattiva "reputazione" di questa norma deriva da un'interpretazione errata. Essa, infatti, enuncia due principi fondamentali: il primo è che l'offesa è sottratta alla spirale infinita della vendetta privata per essere inserita nella sfera giuridica pubblica; il secondo è il principio di proporzionalità tra reato e punizione. Nella Torà, la legge del taglione è collegata alla "legge" primordiale di Lemekh (*Genesi* 4, 23-24): «Ho ucciso un uomo per una ferita, e un ragazzo per una contusione. Se Caino sarà vendicato sette volte, Lemekh settantasette volte». Questo esempio denuncia la sproporzione insita nella vendetta.

Inoltre, la proporzionalità proposta dal taglione è precisata nella sua relatività rispetto alle situazioni concrete. Occhio per occhio, per esempio, non indica un'applicazione avulsa dal contesto. Se si volesse punire un uomo con un solo occhio privandolo dell'unico suo occhio, lo si renderebbe completamente cieco e la punizione non sarebbe proporzionale.

La discussione legale si riferisce, a questo proposito, a *Levitico* 24, 22, «Avrete una sola legge», e afferma che, per avere una sola legge che produca effetti di equità, si tratta di trovare un equivalente generale che permetta il risarcimento dell'offesa. Nella sua formulazione letterale, il taglione rientra ancora nella logica del baratto: una cosa in cambio di un'altra (anzi, della stessa cosa: occhio per occhio). La giurisprudenza rabbinica lo traduce invece nella logica dello scambio monetario. Di conseguenza, una cosa non è più l'unica misura di sé stessa, né è commisurata con un'altra cosa specifica (per esempio, grano in cambio di filato), ma può essere valutata tramite un'unità di misura generale, quale appunto il denaro. Al tempo odierno, analoga unità di misura è il tempo: e così reati diversi – furto o atto di violenza – possono essere condannati allo stesso tempo di reclusione.